



DIBATTITI	CRONACHE	DOSSIER	MATERIALI	NOVITÀ EDITORIALI	APPUNTAMENTI
-----------	----------	---------	-----------	----------------------	--------------

Home :: Materiali :: Anticipazioni

Testo rielaborato delle "Osservazioni conclusive" formulate nel seminario di studi sul tema "Il simbolo del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale" svoltosi a Bari il 17 maggio 2005 con relazioni di R. Coppola, C. Mirabelli e G. Casuscelli e interventi programmati di G. Mantuano, G. Cimbalo, M. Olivetti e V. Marano. Una sintesi apparirà come commento di T.A.R. Veneto 22 marzo 2005, n. 1110, con il titolo *Il crocifisso teo-con in Questione giustizia*.

Prospettive processuali della "questione del crocifisso"

di Nicola Colaianni

1. La decisione della Corte costituzionale sul crocifisso aveva suscitato sulla stampa meno commenti dell'ordinanza di rimessione del Tar Veneto e, soprattutto, di quella di rimozione del tribunale dell'Aquila¹. Non è sorprendente perché giornalmisticamente fa notizia più togliere un oggetto, alla cui presenza siamo abituati, che lasciarlo, sia pure precariamente, al suo posto. Di fatto però, attraverso i titoli dei mass media (il contenuto degli articoli era stato generalmente più corretto), era passata la pseudo-notizia che "il crocifisso resta in classe"². La inammissibilità della questione di legittimità costituzionale era stata così strumentalmente presentata come inammissibilità della questione della rimozione del crocifisso. Poco danno, dato il carattere naturalmente effimero dei giornali, se non fosse che in qualche modo a questa tesi aveva tenuto indirettamente bordone l'interpretazione politica o sociologica dell'ordinanza della Corte prevalsa nei primi commenti a caldo della dottrina.

Hinc et inde, infatti, se n'era generalmente rilevata la prudenza o la cautela nell'allontanare l'amaro calice³ di una questione che trova gli italiani schierati per il mantenimento del crocifisso⁴ in percentuale (82%) vicina, si sarebbe detto una volta, a quelle bulgare. Tecnica e rispetto della Costituzione da parte della Corte, certo, ma funzionali al mantenimento del modello italiano di laicità, che, soprattutto nella scuola, non vuol dire neutralità⁵. Insomma, una ennesima ben studiata "fuga della Corte

costituzionale” in materia ecclesiasticistica, secondo il memorabile titolo di un commento di Angelo Lener ad analoga ordinanza pilatesca, motivata con un ostacolo formale, sul matrimonio concordatario: era il 1977 e l’ordinanza di rimessione era addirittura delle sezioni unite della Cassazione⁶.

Che avessero ragione allora i (titoli dei) giornali? Sembrerebbe di sì, visto il dispositivo della successiva sentenza del Tar Veneto, che, rimangiandosi tutti i motivi di dubbio che lo avevano indotto a sollevare la questione di costituzionalità, è passato come un caterpillar su una serie di argomenti pregiuridici per concludere compiaciuto che, grazie ad una “nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce” (15.2), la laicità non esclude ma reclama l’esposizione del crocifisso. Non è qui il caso di soffermarsi sulle molteplici e avide considerazioni che adducono i giudici a tale conclusione. Certo fa impressione rilevare l’ostentato abbandono dell’argomentazione giuridica in favore di quella storica, teologica, sociologica, semiologica, moralistica.

2. Non c’è spazio per rilevare le superficialità di uno sproloquio a ruota libera in queste svariate discipline. Va, tuttavia, rilevata almeno la strumentalità di alcune asserzioni: per esempio, che la croce è simbolo non del solo cattolicesimo ma anche delle altre confessioni cristiane, comprese quelle della Riforma (punto 9.2). Questo tentativo di allargare strumentalmente l’area di riferimento dei simboli religiosi, in modo da diluirne la peculiarità se non l’esclusività del risultato, è ricorrente. *Si parva licet...*, lo si ritrova anche nelle deduzioni di causa e nelle opinioni dissenzienti della sentenza della Corte suprema americana 27 giugno 2005 *McCreary County v. American civil liberties Union of Kentucky*⁷, riguardante l’esposizione di simboli religiosi (i dieci comandamenti) nelle scuole pubbliche (e nei palazzi di giustizia: altro caso, nel nostro paese, di esposizione del crocifisso in luogo pubblico, disposto con semplice circolare del primo presidente della Corte di cassazione). Anche in quel caso la Corte, nell’applicare al simbolo i criteri del *Lemon test*⁸ (contenuto ed effetti: *religious* ovvero *secular purpose* ed *endorsement test*), ha dovuto precisare che le *Religion Clauses* riguardano non genericamente le fedi monoteistiche ma specificamente il cristianesimo.

Analogamente, il crocifisso non è assunto come simbolo da tutte le chiese cristiane⁹, ma del falso asserto il giudice teologo si serve per rimarcare che

nella chiesa valdese è risalente l'affermazione del concetto di laicità: quale miglior prova, allora, della laicità di quel simbolo? E' questa, infatti, la tesi svolta più in là, laddove si sentenzia che il cristianesimo "considera secondaria la stessa fede nell'onnisciente di fronte alla carità" (13.3), virtù che "privilegia su ogni altro aspetto, fede inclusa" (chissà, il giudice biblista ha forse in mente il capitolo 13 della I lettera ai Corinti di san Paolo, ma ne dimentica la lettera ai Romani e quella ai Galati, secondo cui (5,6) la carità è solo il mezzo con cui opera la fede, e oblitera che sulla giustificazione per sola fede -essenziale, ovviamente, per una religione fondata sulla "Rivelazione"- si è verificata la più grave frattura della chiesa occidentale), di modo che esso nel suo "nocciolo duro" converge con la nostra Costituzione nel laico "rispetto dell'altro" (11.7): paradossale, quindi, "escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana" (11.9).

E' facile obiettare che storicamente questo rispetto dell'altro da parte della chiesa, almeno come istituzione, non sempre si è manifestato e che, infatti, l'ultimo papa ha più volte pronunciato richieste di perdono per i misfatti del passato. Ma nella potente sintesi ("a saper mirare la storia") del giudice storico questi sono dettagli perché nel cristianesimo, "nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello stato" (11.6), come, del resto, l'affermazione del "habeas corpus", dell'illuminismo e della dichiarazione dei diritti dell'uomo (11.2). Come è un "unicum tra le religioni" per la supposta prevalenza della carità sulla fede (e sulla speranza: 11.8) così il cristianesimo è un'eccezione rispetto alle altre religioni, perché non esclude, non rifiuta il non credente e, quindi, il simbolo della croce regge anche alla luce della scienza semeiotica (13.1 ss.).

Questo punto è importante sotto il profilo dell'argomentazione retorica. Normalmente la tolleranza delle minoranze culturali e religiose è tanto più condivisa se sostenuta da un ridimensionamento delle propagandate diversità di esse rispetto alla "propria" cultura, alla "propria" religione: un abbattimento, cioè, degli steccati che si ergono contro il riconoscimento pubblico di nuovi soggetti sociali, portatori di culture e religioni "altre". Questa operazione può essere compiuta attraverso la

decostruzione di concetti altrimenti escludenti, perché modellati sulla confessione dominante, sì da farvi rientrare anche i nuovi soggetti: si pensi a quelli di religione o culto o confessione religiosa¹⁰: Può essere compiuta anche attraverso la decostruzione dell'immagine consolidata dei soggetti dominanti, evidenziandone la posizione anch'essa difettosa rispetto a determinati concetti: è l'argomento spesso utilizzato a livello giudiziario della "continuità dei difetti"¹¹ tra maggioranza e minoranze. Forse il *leading case* potrebbe individuarsi nella sentenza della Cassazione su Scientology¹², il cui presunto difetto di essere una "religione a pagamento" fu ritenuto comune, in diverse forme, anche alle religioni cristiane.

Qui, benché la storia e anche l'ecclesiologia (*extra Ecclesia nulla salus*) offrissero svariati argomenti per estendere il difetto dell'esclusività anche alle chiese cristiane, l'argomento vuotamente retorico utilizzato dal Tar è quello opposto: se tutte le religioni sono difettose perché strutturalmente escludenti, fa eccezione quella cristiana, l'unica inclusiva, aperta – carattere proprio della laicità – alle diversità. Perciò, - non: nonostante, ma: proprio- perché "la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari" si deve esporre quel simbolo, essendo "importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo –religioso o laico che sia- che impregnano di sé il nostro ordinamento" (12.6).

La conclusione, degna del *iudex qui facit de albo nigrum et de quadrato rotundum*, è che proprio per evitare lo scontro con altre culture è "indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità" (12.6) (qui il giudice si coinvolge e con quel "nostro" diventa militante), legittimamente collocando nelle aule della scuola pubblica il crocifisso "in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio di laicità dello stato repubblicano" (16.1).

3. L'ordinanza si contestualizza perfettamente con la posizione politica neo-con, della *right nation*¹³, e, al suo interno, degli "atei devoti" o teo-con (o, meglio, teo-non¹⁴), secondo cui oggi i laici (non solo crociantemente¹⁵ non possono non dirsi, ma) *debbono* dirsi cristiani perché la laicità nasce da lì¹⁶. Naturalmente, si tratta di "una religione cristiana non confessionale (...) pubblica, perché spirito e sentire comune di una società che se ne nutre"¹⁷. Un cristianesimo senza Chiesa, si potrebbe dire, viste le critiche (del tipo: come si fa a parlare di "elementi di

verità e di grazia” anche nelle altre religioni?¹⁸) alle “incertezze” conciliari e alle attuali “arrendevolezza”, alle richieste di perdono per gli errori del passato, al dialogo che offusca “la sua unica, sola, vera trascendenza”¹⁹.

Questo assolutismo non appartiene all’essenza del *depositum fidei*, che conosce anche un relativismo cristiano: non, ovviamente, nel senso di ritenere che “una religione vale l’altra”²⁰ ma certo in quello di “leggere tutte le cose in relazione al momento nel quale la storia sarà palesemente giudicata” secondo “il criterio ultimo, definitivo delle realtà di questo mondo”, dato dal Signore, e nel quale solo “si vedrà chi aveva ragione, tante cose si chiariranno, si illumineranno, si pacificheranno”²¹. Ma per il teo-con il relativismo è sempre un “morbo” poiché “questa Chiesa e questa Europa” non possono non vedere “la loro esistenza che è minacciata, la loro civiltà che è bersagliata, la loro cultura che è osteggiata” e perciò “sono chiamate a difendere la propria identità (...) anche, quando fosse il caso, con la forza”²². Un cristianesimo, allora, espressione non di una fede ma di una sua forma secolarizzata, identitaria, da contrapporre, in particolare, all’Islam: in termini generali, di politica mondiale, ma anche con risvolti localistici, che per alcune formazioni politiche diventano predominanti e manifestano una subcultura razzista²³.

I risultati prodotti da questa secolarizzazione sono in buona misura sconvolgenti. Qui ci si limita ad evidenziare le ambiziose convergenze che essa, combinata con un’interpretazione minimalista dei valori della Costituzione, propone fra questa e il cristianesimo. Convergenze al ribasso, ovviamente, nel senso, per esempio, della liquidazione di una beatitudine evangelica e di un principio fondamentale della Costituzione: “Beati i costruttori di pace” significa “Beati sono coloro che riescono a evitare una guerra”, ma che, “quando una guerra c’è, riescono a combatterla col minimo danno (...) non quelli che ne ripudiano il concetto”²⁴.

Sulla strada delle convergenze si pone anche il nostro giudice quando riduce la virtù teologale della carità ad un “metodo”, che, prevalendo su fede e speranza (a loro volta ridotte a suoi presupposto e finalità), coincide con il “metodo democratico”, pure prevalente su fini e presupposti (11.8). Ma la riduzione principale è quella del significato del crocifisso: il quale “va considerato -nella sua collocazione scolastica- anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e

quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture" ma limitatamente ai valori di "accettazione e rispetto del prossimo", in cui si registra la convergenza "di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano" (12.5).

Si potrebbe obiettare che comunque per i cristiani *true believers* il crocifisso continua ad avere un valore strettamente religioso, di "simbolo del Dio agonizzante"²⁵ con cui si vuol significare che "questo è Dio e così Dio è"²⁶: sicchè la limitazione di tal senso, ottenuta attraverso la interruzione del collegamento del simbolo ad uno specifico credo, appare ad essi una "profanazione della croce"²⁷ e ai non cristiani, ugualmente consapevoli e maturi, una preferenza, comunque, di una religione, una forma di istruzione, o di propaganda, subliminale²⁸. Il Tar, cui non manca la pretesa di completezza, si fa carico della questione e la respinge sulla base dell'argomento maggioritario. Quanti sono i "cittadini aderenti in maniera non superficiale alle varie religioni"? Una minoranza nella nostra società secolarizzata. E, dunque, a causa di questa posizione di "minorità", il loro è "solipsismo interpretativo", che non può essere "oltremodo protetto". Bisogna proteggere la maggioranza: e questa vede nel crocifisso un "segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso sopra indicato": vale a dire, non di fede (secondaria, come s'è visto, nel cristianesimo e nella società "ormai minoritaria") ma di "adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso" (12.2).

4. A voler dire qualcosa di giuridico su una sentenza che si avventura prevalentemente fuori dal seminato giuridico, si può cominciare da questo curioso ritorno dell'elemento maggioritario nell'interpretazione delle norme. Per decenni la Corte costituzionale aveva giustificato l'esistenza di norme favoritive della religione cattolica (per esempio, in materia di tutela penale o matrimonio concordatario) con il fatto che la società era intrisa di questa religione, da sempre dominante pur se non più "dello Stato". Ora il Tar giustifica la permanenza di una norma del genere con il fatto che, al contrario, la religione non è più dominante e la società è secolarizzata: sicchè il simbolo non può essere interpretato che nel senso, limitato rispetto a quello originario e autentico, espressivo della "nostra stessa identità (...)" e infine della stessa laicità dello Stato" (12.4).

Come allora, nessuna considerazione del fatto che proprio in materia di fede apparve inconcepibile e fu

abbandonato per la prima volta, dopo la Riforma, il principio maggioritario²⁹. Il quale urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., giacchè –è stato sottolineato con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata- "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione"³⁰. E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso.

Non è questo il solo punto in cui il giudice veneto si discosta dal diritto vivente, che pur non manca di evocare. Addirittura impressionante è la completa inosservanza dell'unico precedente di legittimità³¹, ampiamente argomentato sull'incompatibilità dell'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici con il principio supremo di laicità dello Stato. Vero è che tale sentenza è stata resa in materia penale nel caso dell'ufficio elettorale di presidente, scrutatore o segretario, ma, vertendo essenzialmente sulla configurabilità di un giustificato motivo di rifiuto, essa stabilisce il principio, sicuramente utilizzabile nella fattispecie esaminata dal Tar, della tutela della manifestazione della libertà di coscienza in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, perfino se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.

La sentenza della Cassazione, muovendo dal significato autentico del crocifisso secondo la religione cattolica, si era attestata sui diritti della coscienza e sul principio di laicità, inteso come neutralità, imparzialità, non identificazione. Il Tar Veneto, muovendo dal significato che al crocifisso (ritiene che) attribuiscono i più, percorre (fino al punto 8) il tradizionale solco aperto dalla giustizia amministrativa con il parere del Consiglio di Stato del 27.4.1988, n. 63³²: si tratta di un simbolo "universale, indipendente da una specifica confessione religiosa". Tuttavia, dal n. 9 in poi imbocca la strada del crocifisso anche come simbolo religioso e tenta di rompere il parallelismo delle due sequenze interpretative: 1) simbolo religioso = divieto di identificazione e, quindi, di esposizione; 2) simbolo universale = liceità di identificazione e,

quindi, di esposizione. Il Tar cerca così di disegnare una terza sequenza, operando una sintesi tra le due: il simbolo, oltre che storico-culturale, è religioso; ma, poiché la portata di questa religiosità si riduce ai "valori secolarizzati del cristianesimo", che soli costituiscono l'effettivo "patrimonio largamente diffuso" (12.2), consegue la liceità di identificazione e di esposizione del crocifisso.

A ben vedere questa terza via si rivela una semplice *chicane*, percorrendo la quale si ritorna sulla strada principale, che evidentemente è quella inaugurata dal parere del Consiglio di Stato: infatti, il simbolo viene considerato religioso non in senso stretto ma in senso molto lato, in quanto cioè secolarizzato ad opera della maggioranza dei consociati e, perciò, tendenzialmente universale. E' ancora l'universalità del simbolo, sia pure con la diversa motivazione della secolarizzazione, a giustificare la "valenza formativa" (12.4) e, quindi, l'esposizione nello spazio pubblico.

In effetti, dunque, le due traiettorie interpretative ancora una volta non si incontrano. Rischiano di diventare due parallele, che non si incontrano mai? Quali sono, cioè, le prospettive processuali?

5. Per rispondere a questa domanda si deve ricordare che sulla questione può intervenire anche il giudice ordinario, benché nella specie il tribunale dell'Aquila, in composizione collegiale, abbia ritenuto il contrario. Ma sulla giurisdizione ordinaria nessun dubbio può esservi dopo che l'art. 33 d. lgs. n. 80/1998, che devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti i pubblici servizi, è stato dichiarato illegittimo³³. Certo, si potrebbe ritenere che in concreto persista la giurisdizione amministrativa alla stregua dell'osservazione del Tar secondo cui, trattandosi di un "arredo scolastico, seppure certamente *sui generis*, (...) i singoli hanno posizioni di interesse legittimo" (2.1). In effetti, il crocifisso figura negli elenchi degli arredi scolastici. Che però non sono vincolanti, anche perché -ha osservato la Corte costituzionale nell'ordinanza di inammissibilità- in parte "non attuali e superati". Non indicano gli arredi "minimi necessari" -come opinato dallo stesso Tar nell'ordinanza di rimessione- ma soltanto quelli "previsti".

Tuttavia, il Tar decidente non si muove sulla stessa lunghezza d'onda della Corte. Questa sembrerebbe escludere che da semplici norme regolamentari,

prive di forza di legge, possa ricavarsi un obbligo (come anche un divieto di esposizione di altri arredi dello stesso genere). Il Tar, invece, mantiene ferma l'interpretazione precedente: quelle norme "rendono obbligatoria l'esposizione del crocifisso" sì che "la materia coinvolge le libertà individuali" (5.7).

Ma, se così è, la questione riguarda posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate in via diretta e rientra a pieno titolo nella giurisdizione ordinaria. E' perciò prevedibile che anche per tali posizioni si riproponga il contenzioso che riguardò a suo tempo la condizione dei non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche. Nonostante varie pronunce dei giudici amministrativi, tutte a favore dell'obbligo alternativo dei non avvalentisi di rimanere comunque a scuola, proprio a seguito di ordinanze di rimessione dei pretori in sede di art. 700 c.p.c. la questione trovò ingresso nella Corte costituzionale³⁴, che affermò il principio di laicità come profilo fondamentale della forma di stato, e nella Cassazione³⁵, che stabilì che eventuali corsi alternativi per i non avvalentisi ledono diritti soggettivi.

Si può, pertanto, prevedere che anche la esposizione del crocifisso andrà incontro a dichiarazioni di legittimità da parte del giudice amministrativo, visto che il terreno sul quale s'è mosso il Tar è in fondo lo stesso solcato a suo tempo dal Consiglio di Stato, sia pure in sede consultiva: e dunque appare improbabile l'annullamento del regolamento da parte del superiore giudice amministrativo. Ma, d'altro canto, la giurisdizione ordinaria sull'esercizio dei diritti di libertà consentirebbe verosimilmente di porre la questione nei termini esatti: simbolo, e non semplicemente arredo, escludente. E la natura regolamentare delle norme impositive, se esclude una riproposizione della questione dinanzi alla Corte costituzionale pur se sotto il diverso profilo delle libertà violate, consentirebbe però l'esercizio del potere di disapplicazione³⁶ delle stesse per manifesto contrasto con i diritti della coscienza e il principio supremo di laicità dello Stato

La questione, invero, si pone negli stessi termini scrutinati quasi quarant'anni fa dalla Corte costituzionale in riferimento alla frequenza obbligatoria, in contrasto con la libertà di professione religiosa, delle funzioni cattoliche da parte dei detenuti, stabilita da un regolamento (penitenziario) privo di forza di legge. Anche nel caso della frequenza, ovviamente obbligatoria, di un'aula scolastica arredata con un crocifisso il vizio consiste

in un contrasto diretto e immediato del disposto regolamentare con la libertà di coscienza, non trasferibile –ogni dubbio ormai è da ritenersi dissolto dall’ordinanza della Corte costituzionale- a carico di una disposizione di valore legislativo. Nondimeno, perciò, “è ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell’art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dai giudici chiamati a farne applicazione”³⁷.

Questo sindacato di costituzionalità “diffuso” tra i giudici non è il massimo, com’è noto, sotto il profilo dell’uguaglianza dei cittadini -che verrebbe a dipendere dalla loro capacità, anche economica oltre che culturale, di iniziativa giudiziaria- e della stessa certezza del diritto. Una delle ragioni del sindacato accentrato di costituzionalità risiede, invero, proprio nella possibilità di uniforme interpretazione della Costituzione³⁸, che nel caso verrebbe frustrata per effetto non solo della episodicità delle iniziative dei singoli genitori ma anche della mancanza di efficacia *erga omnes* dei provvedimenti giurisdizionali: con la conseguenza che i dirigenti scolastici, pur in presenza di un provvedimento positivo per il ricorrente riguardante una sola classe, non potrebbero sottrarsi all’obbligo di continuare ad esporre il crocifisso nelle altre aule.

Vero è, peraltro, che la funzione nomofilattica della Cassazione, la quale probabilmente verrebbe adita con sollecitudine dalla prima parte perdente, ristabilirebbe tale certezza in un senso o nell’altro. E nella sede della legittimità non potrebbe non giocare un ruolo determinante il ricordato precedente, finora rimosso dalla giustizia amministrativa, della Cassazione penale.

6. Le prospettive processuali della questione vanno esaminate anche alla luce del diritto europeo. Laddove non si vede come la persistenza dell’imposizione del crocifisso possa essere ritenuta non lesiva della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Vero è che l’art. 9 CEDU prevede, com’è noto, una gamma estremamente variegata di “restrizioni” all’esercizio di quei diritti: le quali potrebbero, perciò, indurre la Corte europea dei diritti dell’uomo, già di manica larga nel riconoscimento del legittimo margine di discrezionalità ai singoli Stati, a maggiore indulgenza. Ma è vero pure che a tal fine possono essere prese in considerazione le sole restrizioni

“previste dalla legge”: e nella specie si tratta, come più volte detto, di regolamenti di difficile accessibilità, privi di forza di legge.

Va, peraltro, osservato – benché la prospettiva sia più remota, data la fase di relativa attesa in cui versa dopo la bocciatura franco-olandese – che di tali restrizioni non v’è più traccia nel trattato che adotta una Costituzione europea, il quale, inglobando nella seconda parte la “carta di Nizza”, ha ricevuto per tal via l’art. 9 CEDU ma depurato, secondo il dettato di quella Carta, del capoverso relativo alle restrizioni. Di conseguenza, la libertà di coscienza, di pensiero e di religione riemerge qui come un valore assoluto, che non può soffrire di restrizioni di alcun tipo e non può essere affidato alla discrezionalità dei singoli Stati. Sicché nel contrasto, come nel caso, tra la norma statale – senza che possa rilevare la natura secondaria di questa – e quella europea è questa a prevalere alla stregua dell’art. I-6, secondo cui “la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli stati membri”.

Ci si potrebbe anzi chiedere se gli effetti di questa prevalenza consistano non nella semplice disapplicazione della norma statale ma addirittura nella sua (dichiarazione di) illegittimità, sì da poter per tal via ovviare all’inconveniente della disapplicazione a macchia di leopardo proprio del sindacato costituzionale (interno) diffuso. Tali effetti implicherebbero che la prevalenza sia frutto della supremazia dell’ordinamento europeo rispetto a quelli interni nel senso che, come *Bundesrecht bricht Landesrecht*³⁹, così *Europarecht bricht Staatsrecht*⁴⁰: senso nel quale potrebbe argomentarsi anche alla stregua del nuovo art. 117 Cost. it., secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Tuttavia, anche ad ammettere che – differentemente da quanto ritenuto dalla Cassazione⁴¹ – tali vincoli vadano ricercati non solo nell’art. 11 Cost. ma anche nella norma europea contenuta nell’art. I-6, rimane che questa nulla precisa così sugli effetti della prevalenza come sul modo in cui possa essere fatta valere l’eventuale invalidità, mostrando, quindi, di rimettersi agli ordinamenti interni e di accontentarsi, per dir così, anche della semplice disapplicazione: o, come ha precisato la nostra Corte costituzionale, “non applicazione” giacché la prima formula “evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione

proprio dell'autonomia dei due ordinamenti"⁴².

Permane, quindi, l'impostazione dualistica degli ordinamenti, separati ancorché coordinati⁴³, il cui contrasto legittima la "non applicazione" della norma interna sulla base di un sindacato di costituzionalità anch'esso diffuso⁴⁴. Non solo anzi tra i giudici ma anche tra gli organi amministrativi: precisazione, questa della Corte costituzionale, di notevole interesse per la questione del crocifisso, in quanto legittima a rilevare il contrasto con la Costituzione europea anche i dirigenti scolastici se non addirittura gli insegnanti in ciascuna classe o ora di lezione, con conseguente dilatazione a dismisura delle macchie di leopardo.

Comunque sia, la norma impositiva del crocifisso se riesce, grazie alla sua natura regolamentare, ad evitare la Scilla della Costituzione italiana non vale ad evitare la Cariddi della Costituzione europea. In ultima analisi, invero, si aprirebbe non solo la strada per Strasburgo ma anche quella verso Lussemburgo. Che nel caso si rivelerebbe un'autostrada per i sostenitori dell'assenza di simboli religiosi negli spazi pubblici.

7. Tra le prospettive processuali è opportuno, infine, valutare quella legata all'esercizio della potestà organizzativa dell'amministrazione scolastica, rafforzata dall'autonomia -che il nuovo art. 117 Cost. salva dalla legislazione concorrente di Stato e Regioni- delle sue istituzioni. Queste sarebbero libere, quindi, di regolare l'esposizione del crocifisso caso per caso, in maniera flessibile e tenendo conto delle singole sensibilità e delle effettive richieste degli utenti del servizio scolastico: che spesso vanno, almeno in prima battuta -come dimostra il caso, pur maggiormente stigmatizzato sulla stampa per via dell'indole rissosa del ricorrente musulmano, sottoposto all'esame del tribunale dell'Aquila-, nel senso non di escludere *tout court* il crocifisso ma di stabilire se, a fronte del diniego di esposizione di altri simboli religiosi o di non esposizione di simboli religiosi o culturali in genere, si possa nondimeno continuare ad imporlo ad esclusione di altri.

Una prospettiva del genere si muove nell'economia, insieme, della prudenza -"evitare interventi a colpi di decreti e sentenze"⁴⁵- e della possibilità, del "potrebbe essere diversamente", propria della pubblica amministrazione, e, implicando un processo di mediazione, appare in astratto più confacente alle controversie su diritti culturali. Non a caso, infatti,

una delle proposte istituzionali emblematiche per affrontare materie come l'istruzione, il diritto di famiglia, le leggi sull'immigrazione⁴⁶ e, in generale, le domande di riconoscimento pubblico⁴⁷, che più di frequente portano agli scontri nella convivenza multiculturale, è quella di una "amministrazione congiunta" di esse, affidata a "autorità giurisdizionali multiculturali quali tribunali e collegi preposti all'arbitrato del conflitto" e basata non "sul principio del tutto o niente" ma su un "insieme di criteri": "con una concezione più mobile e dinamica del potere e della giurisdizione"⁴⁸.

Invero, la libertà religiosa, che nel pensiero occidentale rientra tra i diritti civili, in una società multiculturale va subendo trasformazioni in diritto culturale o addirittura politico: quale richiesta di riconoscimento di identità ed appartenenze, pur se vissute come pietrificate secondo la "visione essenzialista e fissista", piuttosto che convenzionalistica, dell'identità⁴⁹. E con questo problema, che non può essere eliminato con il rasoio di Occam, deve misurarsi anche la laicità dello Stato. Come nel campo dei rapporti familiari, anche in quello dei rapporti cultural-religiosi è urgente avviare una rimediazione della universalità, si potrebbe dire: della totipotenzialità, del processo di tipo *adversarial*, che lascia macerie sul campo della contesa laddove si avverte il bisogno di ricostruire rapporti. Esso rispecchia una visione conflittuale dei rapporti che saranno decisi alla fine con un vincitore e un vinto. La mediazione, invece, crea le condizioni per una ripresa dello scambio di esperienze, per un confronto tra le parti della relazione degenerata grazie al coinvolgimento della comunità e della sua etica pubblica⁵⁰.

Essa, inoltre, accosterebbe sul punto la risposta del nostro ordinamento a quelle offerte da altri ordinamenti, nondimeno alle prese con identici problemi. La tutela di diritti fondamentali va affrontata, invero, con uno sguardo unitario e anzi globale, capace di andare al di là dei confini: con quel "quinto metodo interpretativo" (oltre i quattro classici di von Savigny), che è la comparazione giuridica e che giustamente patrocinia in questo campo Peter Häberle⁵¹. Non è questa la sede anche solo per accennare ad una comparazione⁵². L'esito della quale suffragherebbe, ragionevolmente, il convincimento che mettere o togliere il crocifisso (o aggiungere un altro segno religioso o culturale) sia il risultato di un diritto non impositivo ma dialogante, nello spirito di *convaincre au lieu de contraindre*, non abbandonato completamente neppure dalla legge

francese n. 2004-228, sanzinatoria dei segni portati "ostensibilmente", e ripreso dalla legge bavarese, approvata dopo la sentenza 16 maggio 1995 del *BundesVerfassungsGericht*. **53**

Per vero, entrambe queste leggi non danno modo al processo di mediazione di esplicitarsi in tutte le sue potenzialità nella misura in cui non lo innestano su una tabula rasa. Il punto di partenza è la norma sostanziale impeditiva (di un determinato abbigliamento) o impositiva (di un certo simbolo religioso), sì che l'opposizione dello studente si configura piuttosto come un'obiezione di coscienza che come un diritto della coscienza fatto valere in un processo di mediazione dall'esito aperto e non pregiudicato o pesantemente condizionato dalla scelta di fondo, nel caso impositiva, già fatta dal legislatore. Nel caso francese, infatti, il procedimento, pur dialogante, non è effettivamente mediatorio ("non è una negoziazione e non potrebbe certo giustificare una deroga alla legge") perché prevede una conclusione a senso unico, del tipo: prendere o lasciare, dal momento che all'alunno che non si persuade "dell'importanza del rispetto del principio di laicità" e persiste nel "rifiuto deliberato a conformarsi alla legge"**54** è comminata la sanzione dell'espulsione. Con maggiore aderenza al modello mediatorio la legge bavarese si preoccupa di non predeterminare l'esito in funzione dell'osservanza della norma generale.

8. Nel nostro ordinamento il processo mediatorio non verrebbe condizionato da una scelta già fatta e riversata in una norma di rango primario, a meno di non accedere all'ipotesi**55** secondo cui l'esposizione del crocifisso in aula, e negli spazi pubblici in genere, troverebbe fondamento –non nelle stracche norme regolamentari più volte citate, ma– in una consuetudine di carattere costituzionale. Se così fosse, anche nel nostro ordinamento la mediazione verrebbe pregiudicata dall'esistenza di un fatto produttivo di norma impositiva: il comportamento uniforme e costantemente diffuso da sempre in tutto il paese di esporre il crocifisso in pubblico.

Ora, non è dubbio che ci si trovi di fronte ad una consuetudine, ad una convenzione, che, non facendo problema in quanto non ostacola la coordinazione sociale, è accettata dalla (stragrande, stando ai ricordati sondaggi) maggioranza della popolazione, magari con indifferenza ma senza particolari idiosincrasie. Ma ne va colta la differenza con altre consuetudini di origine religiosa, quali la domenica come giorno di riposo settimanale o il Natale come

vacanza invernale: la cui modificazione, al fine di rispettare credenze religiose diverse, verrebbe percepita come un'inutile complicazione e un diversivo dai veri problemi della vita sociale, tanto più dopo l'acquisita laicizzazione a livello giurisprudenziale almeno della domenica, modificabile come giorno ordinario di riposo non per esigenze religiose ma esclusivamente "in relazione alla diversa qualità e alla varietà dei tipi di lavoro"⁵⁶.

Viceversa, la consuetudine dell'esposizione del crocifisso non presenta un grado di salienza⁵⁷ analogo come strumento di coordinazione sociale perché urta contro (non solo l'opposizione dei seguaci di altre tradizioni o dei "laici", ma anche) il processo di secolarizzazione della società: quel processo, all'esito del quale, ove cioè "si perda la sostanza cristiana di un popolo", il crocifisso "non si potrebbe più offrirlo negli spazi pubblici"⁵⁸. Ne consegue una mancanza di uniformità, di costante diffusione, che giustifica l'espresso diniego opposto dalla ricordata giurisprudenza della Corte suprema, sicché non si può pensare che quella condotta venga messa in atto con l'opinione di obbedire ad un obbligo giuridico.

In ogni caso, peraltro, non si vede quale lacuna –in senso tecnico, ovviamente, e non teorico, dipendente solo, vale a dire, dalla "differenza fra il diritto positivo e un ordinamento ritenuto migliore, più giusto, più esatto"⁵⁹– vi sia nella Costituzione formale tale da dover essere colmata da una norma consuetudinaria. Certamente non lo è l'omesso richiamo alla divinità, che Giorgio La Pira aveva proposto per un ideale preambolo alla Costituzione poi rinunciandovi a ragion veduta dopo le critiche svolte da più parti in Assemblea costituente. Né la lacuna potrebbe ritenersi configurata dalla mancanza di un'espressa norma sul crocifisso coerente o conseguenziale alle norme pattizie, che danno espresso rilievo alla "reciproca collaborazione" tra Italia e Santa sede o ai "principi del cattolicesimo" come "parte del patrimonio storico del popolo italiano" (art 1 e 9 accordi di revisione dei patti lateranensi⁶⁰). A prescindere dalla ritualità protocollare e genericità di simili espressioni, ci troveremmo di fronte ad una lacuna recente, da esse determinata, colmata da una consuetudine preesistente. Non solo: ma, per ritenerne il carattere costituzionale, bisognerebbe accogliere la tesi secondo cui la copertura costituzionale originariamente accordata dall'art. 7 cost. ai soli patti lateranensi si estenderebbe anche alle loro modificazioni: tesi che va incontro a forti obiezioni e,

comunque, non suffragata al momento che da un semplice *obiter dictum* della Corte costituzionale, contenuto nella stessa sentenza in cui essa formula l'inequivocabile *dictum* del principio supremo di laicità dello Stato, a comporre il quale, insieme agli artt. 2, 3, 8, 19 e 20, è anche l'art. 7⁶¹. Rispetto a quel principio una norma consuetudinaria come quella ipotizzata risulterebbe in insanabile contrasto tanto da prefigurare, secondo la nota tesi del Mortati⁶², non una modifica della costituzione formale in aderenza a quella materiale ma un totale rivolgimento della stessa, vale a dire una rivoluzione o un cambiamento di regime.

Si può dire, quindi, che manca nel nostro ordinamento una norma pregiudicante il processo mediatore e, quindi, non casualmente la soluzione affidata all'autonomia scolastica torna periodicamente ad affacciarsi nel dibattito *de iure condendo*⁶³. Ma l'ostacolo alla plausibilità di tale soluzione è dato dal fatto che il mediatore sarebbe la stessa amministrazione scolastica, pur sempre vincolata al rispetto di una norma regolamentare e, quindi, priva di una posizione di terzietà, sia pure in termini non, come nel processo giudiziale, di equidistanza ma piuttosto di equivicinanza, di coinvolgimento esperienziale nelle culture dei configgenti. Poco male, peraltro, anzi perfettamente per chi ritiene, disegnando un percorso mediatore assolutamente altro rispetto al processo, che il mediatore debba essere -ecco "l'inderogabile differenza rispetto al giudice"- "dentro il conflitto perdendo ogni imparzialità"⁶⁴.

Comunque sia, che disapplichi *tout court* la norma regolamentare, siccome incostituzionale, o cerchi una mediazione tra gli osservanti e gli obiettori, l'amministratore scolastico - mediatore finirebbe per operare caso per caso, laddove si dia il problema: nella migliore delle ipotesi istituto per istituto, se non classe per classe all'interno dello stesso istituto. E, nella mancanza di una norma impeditiva come ad esempio quella relativa alla formazione di classi omogenee per scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica -nel caso neppure prospettabile per l'evidente inidoneità a risolvere il problema-, è altamente probabile il rischio di formare classi con e classi senza crocifisso.

Di nuovo, cioè, l'effetto a macchia di leopardo, ma aggravato dal fatto che nella mediazione non si tratterebbe di un effetto necessitato dai limiti soggettivi del sindacato di costituzionalità diffuso, subiti dalla pubblica amministrazione, bensì di un

effetto positivamente voluto da questa per giunta nell'esercizio dell'autonomia costituzionalmente riconosciutagli.

9. Invero la flessibilità non si adatta ai diritti di cittadinanza e, men che mai, ai fondamentali diritti della coscienza, la cui tutela non sopporta una modulazione addirittura su singole classi o su singoli istituti, che deciderebbero a loro volta a maggioranza. Essi appartengono in tal misura ai fondamenti costituzionali non negoziabili che reclamano un intervento dello Stato in sede di "norme generali sull'istruzione": limite, questo, che l'art. 117 pone appunto all'autonomia scolastica, oltre che alla legislazione concorrente. In un ordinamento orientato in senso federalistico, in cui l'istruzione potrebbe –secondo il disegno di legge costituzionale già approvato in prima lettura dalle Camere– essere devoluta interamente alle Regioni, che diverrebbero competenti anche in materia di arredo degli edifici scolastici, il rispetto del principio di laicità non può essere modulato in maniera differente *-sub specie* di iniziative legislative sull'arredo degli edifici scolastici – a seconda della Regione in cui si risiede o dell'istituto che si sceglie di frequentare.

D'altro canto, in ordinamenti di consolidato carattere federale questioni del genere vengono affrontate appunto al livello superiore. A parte l'identico caso affrontato dieci anni fa in Germania, s'è già ricordato che anche negli Stati Uniti la questione dei simboli religiosi non è risolvibile stato per stato perché, attingendo al primo emendamento, finisce per essere decisa dalla Corte Suprema, come dimostra il caso dell'esposizione dei "dieci comandamenti"⁶⁵.

Proprio perché il livello della controversia è costituzionale può essere significativo, anche in omaggio al quinto criterio interpretativo di Häberle, l'ammonimento finale di questa sentenza: *"This is no time to deny the prudence of understanding the Establishment Clause to require the Government to stay neutral on religious belief, which is reserved for the conscience of the individual"*. La regola di "prudenza" -o precauzione, come potrebbe mutuarci dalla legislazione sull'ambiente e sulla salute⁶⁶- è esigita dal fatto che è inevitabile l'effetto "disaggregativo" (*divisiveness*) della religione nella vita pubblica ordinaria. E produce come conseguenza la neutralità dello Stato.

E' la stessa conseguenza prodotta dal principio di laicità, che implica pluralismo non solo confessionale

ma anche "culturale": perchè nella nostra società "hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse"⁶⁷. Se così è, la soluzione normativa di partenza –in Italia come in America- non può essere che la parete bianca. La regola della prudenza, invero, non ha altro modo per impedire che si possa mai avere una corsa ad occupare l'ultimo angolo della parete, tendenzialmente non esaustiva di tutti i possibili simboli, in modo necessariamente escludente⁶⁸. Il bisogno di convivenza pacifica esige l'adozione di quella regola, come dimostra la conclusione cui, per la generalità dei rapporti tra organizzazioni religiose e Stato in una società pluralista, sono pervenuti di recente i vescovi francesi riflettendo su "la legge del 9 dicembre 1905 cento anni dopo": "ci sembra saggio non toccare questo equilibrio attraverso il quale si è resa possibile nel nostro paese l'attuale pacificazione (*régime de pacification*)"⁶⁹.

Che poi si possa addobbare, come normalmente avviene per i simboli non religiosi, la nuda parete con immagini e oggetti di genere culturale –e all'interno di questo, eventualmente, di specie religiosa- è conseguenza degli ordinari criteri formativi e didattici nonché dello spirito creativo degli stessi scolari e della società civile. Tuttavia, questa esigenza formativa è solo un fatto, che va perseguito ed eventualmente realizzato con mezzi non giuridici, ma politici e culturali, e non già imposto con il diritto medesimo, che esige al contrario l'equidistanza⁷⁰ da tutte le identità culturali e, quindi, l'assenza di simboli, laddove non condivisi da tutti gli studenti o genitori di una classe, ovviamente non formata in maniera omogenea sulla base delle preferenze espresse preventivamente in argomento. E' la stessa bussola della prudenza a suggerire in questo caso l'abbandono di un obiettivo formativo, che è lecito, come tutti i comportamenti di fatto, finchè e nella misura in cui nessuno insorga chiedendo l'osservanza rigorosa della norma.

La neutralità del luogo pubblico serve appunto ad impedire che, con l'imposizione di valori di riferimento anche genericamente culturali (perfino se solo evocati come nel caso delle "radici cristiane" dell'Europa⁷¹), si annulli la garanzia del libero spiegarsi delle posizioni di coscienza. E, quindi, della loro possibilità -si direbbe con le parole del Saggio nel racconto di Shafique Keshavjee- di fare la "doppia esperienza dello slegare e del collegare, (...) che differenzia per unire meglio, che libera per poter collegare in modo migliore"⁷². Una possibilità azzerata dagli epigoni dell'antica tendenza⁷³ a

servirsi del cristianesimo come elemento di identità contro le civiltà "altre". Ai quali è d'uopo ricordare l'*incipit* del saggio crociano da loro incautamente prediletto: "Rivendicare a sé stessi il nome di cristiani non va di solito scevro da un certo sospetto di pia unzione e d'ipocrisia, perché più volte l'adozione di quel nome è servita all'autocompiacenza e a coprire cose assai diverse dallo spirito cristiano"⁷⁴.

(17/10/2005)

Note

1 Il dibattito su Trib. L'Aquila, ord. 23 ottobre 2003 e 29 novembre 2003 (in *Il foro italiano*, 2004, I, 1262), e su TAR Veneto, ord. 14 gennaio 2004 (in www.olir.it), ed in vista della decisione della Consulta in *La laicità crocifissa?*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004.

2 Così, virgolette comprese, il titolo di prima pagina di *Avvenire* del 16.12.2004.

3 S. Ceccanti, *Crocifisso: dopo l'ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora*, in www.forumcostituzionale.it, dicembre 2004.

4 A. G. Chizzoniti, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in <http://www.olir.it/>, dicembre 2004.

5 M. Olivetti, *Via italiana alla laicità*, in *Avvenire*, cit.

6 A. Lener, *Fuga della Corte costituzionale di fronte al matrimonio concordatario*, nota a C. cost. 5 gennaio 1977, n. 1, in *Foro italiano*, 1977, I, c. 6.

7 Si può leggere in www.olir.it, luglio 2005, 32.

8 Sul test e sugli sviluppi interpretativi v. F. Onida, in F. Margiotto Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 277 ss.

9 Cfr. richiami in M. Manco, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, p. 60 s.

10 Si può vedere, anche per le applicazioni al buddhismo e ai Testimoni di Geova, N. Colaianni, *Confessioni religiose*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2001, p. 368 ss.

11A. Guazzarotti, *Giudici e minoranze religiose*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 207 s.

12Cass. 8 ottobre 1997, Bandera, in *Il foro italiano*, 1998, II, c. 396.

13Il prototipo, ovviamente, è l'America conservatrice, che si ritiene "right" non soltanto nel senso di essere "di destra", ma anche nel senso di essere "giusta": così J. Micklethwait e A. Wooldridge, *La destra giusta*, Milano, Mondadori, 2005, p. 427.

14I. Diamanti, *Il fascino del sacro nell'Italia teo-non*, in *la Repubblica*, 1 maggio 2005.

15B. Croce, *Perché non possiamo non dirci "cristiani"*, Bari, Laterza, 1959. Il carattere strumentale del ricorrente uso del titolo di questo saggio emerge già dall'inesattezza della citazione, che trascura ordinariamente le virgolette (cfr. ad es. M. Pera, *Il relativismo, il cristianesimo e l'occidente*, in J. Ratzinger – M. Pera, *Senza radici*, Milano, Mondadori, 2004, p. 128) con cui il Croce avverte del senso particolare e non proprio, che al termine "cristiani" attribuisce nel saggio (probabilmente letto in numero inversamente proporzionale alle abbondanti citazioni).

16Pera, *op. cit.*, p. 35.

17*Ibid.*, p. 87.

18L'affermazione criticata è del Concilio Vaticano II, decreto *Ad gentes*, 7 dicembre 1965, n. 9.

19Tutte le citazioni da Pera, *op. cit.*, pp. 29, 30, 44 s.

20Congregazione per la dottrina della fede, dichiarazione *Dominus Jesus*, 6 agosto 2000, n. 4.

21C. M. Martini, *Il relativismo del cristiano*, in *Il regno. Documenti*, 2005, p. 350.

22Pera, *op. cit.*, pp. 77, 84.

23E' il caso, in Italia, della Lega Nord, di cui si può prendere ad esempio la proposta di legge sugli edifici di culto: cfr. Colaianni, *Come la xenofobia si traduce in legge*, in www.olir.it, giugno 2004.

24Pera, *op. cit.*, p. 84.

25F. Sherman, *Speaking of God after Auschwitz*, in *Speaking of God Today*, a cura di P. D. Opsahl e M. H. Tenenbaum, Philadelphia, Fortress press, 1974, p. 144 ss.

26G. Dossetti, *Introduzione* a L. Gherardi, *Le querce di Monte Sole*, Bologna, il Mulino, 1994, p. XXVIII, che rimanda a J. Moltmann, *Il Dio crocifisso*, Brescia, Queriniana, 1973, p. 239 s., in consonanza con il magistero cattolico: cfr. l'enciclica di Giovanni Paolo II, *Dominum et vivificantem*, 18 maggio 1986, II, n. 4.

27Così BundesVerfassungsGericht 16 maggio 1995, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, p. 808. Riprende questa critica P: Colella, *Crocifisso e libertà religiosa*, in *Il corriere giuridico*, 2004, n. 10, p. 4.

28Cfr. Colaiani, *Istruzione religiosa*, voce dell'*Enciclopedia giuridica*, XVIII, Roma, 1996, p. 4 s. Cfr. J. Luther, *Istruire la storia del crocifisso*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 191.

29V. l'aureo studio di Edoardo Ruffini, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, Adelphi, 1976 (Torino, Bocca, 1927), p. 69.

30Corte cost. 14 novembre 1997, n. 329, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, p. 3335.

31Cass. 1 marzo 2000, Montagnana, *id.*, 2000, p. 1121.

32In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, p. 197.

33Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204. Si dedica ai suoi riflessi sulla questione M. Tigano, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la "croce" del riparto di giurisdizione: interventi giurisprudenziali a confronto*, in *Rivista giuridica della scuola*, 2005, p. 631 ss.

34Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203, in *Foro italiano*, 1989, I, c. 1333, e 14 gennaio 1991, *id.*, 1991, I, c. 366.

35Cass., sez. un., 18.11.1997, n. 11432, in *Corriere giuridico*, 1998, p. 417.

36Sulla competenza del giudice ordinario in tema di illegittimità costituzionale di fonti secondarie C. cost. 20 maggio 1976, n. 125, in *Il foro italiano* 1976, I, c.

2550; 27 febbraio 1980, n. 21, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1980, p. 176.

37C. cost. 27 giugno 1968, n. 72, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, p. 1031, con commento dell'odierno redattore dell'ordinanza della Corte n. 389/2004 V. Onida, *Sulla "disapplicazione" dei regolamenti (a proposito della libertà religiosa dei detenuti)*, giustamente richiamato da S. Lariccia, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 29.12.2004.

38Secondo il sempre valido insegnamento di C. Mortati, *Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità*, Milano, Giuffrè, 1964, 2 s., p. 116.

39Riprende questo principio per sostenere la supremazia del diritto europeo S. Cassese, *La costituzione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1981, p. 487

40Così F. Sorrentino, *I fini dell'Unione europea nel progetto di trattato costituzionale*, in *Auf dem Weg zu einer europäischen Wissengesellschaft. Verso una società europea della conoscenza*, Villa Vigoni, 2004, n. 1, p. 16.

41Cass. 10 dicembre 2002, n. 17564, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, p. 459 ss.

42C. cost. 18 aprile 1991, n. 168, *id.*, 1991, p. 1414.

43C. cost. 7 marzo 1964, n. 14, *id.*, 1964, p. 129; C. cost. 27 dicembre 1973, n. 183, *id.*, p. 2401 ss.

44Cfr. A. Celotto, *Legittimità costituzionale e legittimità comunitaria (prime considerazioni sul controllo di costituzionalità in Italia come sistema "misto")*, in A. Lucarelli – A. Patroni Griffi, *Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi*, Napoli, ESI, 2003, p. 58 s. Nello stesso senso, pur con argomentazioni problematiche di fronte alle novità lessicali, E. Di Salvatore, *La prevalenza del diritto europeo nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28 luglio 2005.

45S. Ferrari –I. Ibán, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, il Mulino, 1997, p. 36, che però si spingono fino a lasciare "che sia il tempo a

decidere il destino di questi simboli religiosi”.

46B. Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000, p. 264 s., cataloga dodici usanze in queste materie.

47A. E. Galeotti, *Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario*, Napoli, Liguori, 1999, p. 32 ss., le suddivide in sei gruppi.

48A. Shachar, *The Puzzle of Interlocking Power Hierarchies: Sharing the Pieces of Jurisdictional Authority*, in *Harvard Civil Rights . Civil Liberties Law Review*, 35, 2, 424, cit. in S. Benhabib, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 169 s.

49F. Remotti, *Contro l'identità*, Roma-Bari, Laterza, p. 1996, 5.

50Cfr. Colaianni, *La mediazione come processo*, in *Mediaries*, 2003, n. 2, p. 27 e, con riferimento appunto alla vicenda del crocifisso, D. F. Patruno, *Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie e simboli religiosi*, di prossima pubblicazione sulla stessa Rivista.

51P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 112 s.

52Si rinvia, comunque, all'ampio dossier sui paesi europei curato da S. Sicardi e M. P. Viviani Schlein, *Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 1, p. 127 ss.

53Cfr. J. Luther, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1996, p. 681.

54Citazioni della circolare applicativa Fillon del 18 maggio 2004 riportata da P. Cavana, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 247. Cfr. M. Calamo Specchia, *I simboli della (in)tolleranza: la laïcité neutrale e la République*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, cit., p. 153 ss.

55Formulata oralmente da M. Olivetti nel corso del

seminario.

56C. cost. 7 maggio 1975, n. 101, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, p. 1175. In senso antiorario, tuttavia, le intese con chiese avventiste e comunità ebraiche: cfr. Colaianni, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, Cacucci, 2002, p. 172 ss.

57Su questo concetto v. soprattutto D. Lewis, *La convenzione*, Milano, Bompiani, 1974 e, per alcune applicazioni, Galeotti, *La tolleranza. Una proposta pluralista*, Napoli, Liguori, 1994, p. 148 s.

58Ratzinger, *Intervista* a M. Politi, in *Dibattito sul laicismo*, a cura di E. Scalfari, Roma, la biblioteca di Repubblica, 2005, p. 168.

59H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1970, p. 126.

60Cfr. R. Coppola, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato*, in www.forumcostituzionale.it, 7 dicembre 2001.

61C. cost. 203/1989, cit.

62C. Mortati, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione. Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, II, p. 5 ss.

63Ceccanti, *Una libertà comparata*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 224 ss., nonché *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 21 ss.; R. Botta, *Simboli religiosi e autonomia scolastica*, in *Corriere giuridico*, 2004, p. 242; Cavana, *La questione del crocifisso in Italia*, in www.olir.it, maggio 2004; M. Ricca, *Le religioni*, Roma-Bari, Laterza, 2004, 128; P. Stefanì, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2004, p. 866.

64E. Resta, *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, in *Mediaries*, 2003, 1, p. 106.

65Sent. McCreary County v. American civil liberties Union of Ky, cit. Cfr. in generale anche per richiami di dottrina e giurisprudenza M. Comba, *Il modello americano*, in F. Pizzetti, *Federalismo regionalismo e riforma dello Stato*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 226 ss.

66Così esattamente nella sua relazione G. Casuscelli,

Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione", ora in www.olir.it, luglio 2005.

67C. cost. 18 ottobre 1995, n. 440, in *Foro italiano*, 1996, I, c. 30, e sul pluralismo culturale già C. cost. 203/89, cit.

68Come giustamente paventato da F. Rimoli, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 26.1.2005, ed escluso da Trib. L'Aquila, ord. 22 ottobre 2003 (cfr. Colaianne, *Crocifissi e fondamentalismi*, in *Questione giustizia*, 2003, p. 1282).

69In www.olir.it, agosto 2005.

70Su tale implicazione del principio di laicità v. da ultimo C. cost. 29 aprile 2005, n. 168, in www.olir.it, maggio 2005.

71Cfr. Colaianne, *Europa senza radici (cristiane)?*, in *Politica del diritto*, 2004, p. 515 ss.

72S. Keshavjee, *Il Re, il Saggio e il Buffone. Il Gran Torneo delle religioni*, Torino, Einaudi, 2000, p. 182.

73P. Scoppola, *Il ritorno della religione e lo spirito del conflitto*, in *Dibattito sul laicismo*, cit., p. 32 ss., ha indicato come precedente più significativo l'*Action française* di Maurras.

74Croce, *op. cit.*, p. 5.

~

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti